ALLEGATO 5

Direttive modificate in funzione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3

a) Articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente i valori limite e i valori guida di qualità atmosferica per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione (1).

b) Articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa ad un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (2).

c) Articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (3).

(1) GU n. L 229 del 30. 8. 1980.
(2) GU n. L 378 del 31. 12. 1982.
(3) GU n. L 87 del 27. 3. 1985.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al documento amministrativo unico

COM(90) 363 def. — SYN 290

(Presentata dalla Commissione il 3 agosto 1990)

(90/C 214/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità (1), prevede che le formalità inerenti a tali scambi siano effettuate con un documento amministrativo unico; che il modello di formulario di questo documento è stato stabilito con regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione (3); che il regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1059/86 (5), ha previsto che le dichiarazioni di esportazione e d'importazione debbano essere redatte su un documento corrispondente al modello di formulario stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 679/85;

considerando che l'articolo 8 A del trattato prevede la progressiva instaurazione, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, del mercato interno comportante uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata, in particolare, la libera circolazione delle merci;

considerando che l'applicazione di questa disposizione ha lo scopo di sopprimere tutti i controlli e tutte le formalità per le merci comunitarie che fanno oggetto di scambio all'interno della Comunità e di rendere quindi prive di oggetto, in linea di massima, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 678/85; che durante il periodo transitorio di adesione della Spagna e del Portogallo occorre tuttavia continuare ad utilizzare, ove occorra, il documento amministrativo unico negli scambi, tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna o il Portogallo, e tra questi ultimi due paesi, di merci che non fruiscono ancora della totale soppres-

(1) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.
(5) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 7.

sione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che continuano ad essere soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione;

considerando che gli scambi di merci non comunitarie che non sono in libera pratica nella Comunità nonché le importazioni e le esportazioni continuano a essere soggette all'utilizzazione del documento amministrativo unico;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta l'adozione, entro termini ragionevoli, di alcune disposizioni d'applicazione; che ì necessario istituire all'uopo, nell'ambito di un comitato consultivo, una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che è opportuno cogliere l'occasione delle riforme apportate alla normativa relativa al documento amministrativo unico per fondere le disposizioni previste nei regolamenti (CEE) n. 679/85 e (CEE) n. 1900/85.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Quando in una normativa comunitaria venga fatto riferimento ad una dichiarazione d'esportazione, d'importazione o di vincolo ad un altro regime doganale, ivi compreso il regime del transito comunitario, la dichiarazione di cui trattasi deve essere redatta su un formulario di documento amministrativo unico corrispondente al modello predisposto secondo la procedura di cui all'articolo 7.

2. Ove occorra, il formulario di documento amministrativo unico viene utilizzato anche durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna o il Portogallo e tra questi due ultimi paesi, di merci che non fruiscono ancora della completa soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione.

Articolo 2

Oltre al documento di cui all'articolo 1, gli Stati membri possono richiedere altri documenti amministrativi soltanto qualora essi:

— siano stati espressamente istituiti o previsti da atti comunitari;

— siano richiesti in virtù di convenzioni internazionali compatibili con il trattato;

— siano richiesti agli operatori per permettere loro di beneficiare, dietro loro richiesta, di un vantaggio o di un'agevolazione specifica.

Articolo 3

1. Le dichiarazioni devono essere corredate, nei limiti di cui all'articolo 2, dai documenti necessari al vincolo delle merci di cui trattasi al regime richiesto.

2. Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante esprime la volontà dell'interessato di dichiarare le merci in questione per il regime richiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, equivale ad un impegno, conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri, riguardo:

— all'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione,

— all'autenticità dei documenti allegati

e

— all'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci di cui trattasi al regime considerato.

Articolo 4

Gli accertamenti effettuati dalle autorità competenti di uno Stato membro nel quadro dell'applicazione del presente regolamento possono essere fatti valere dalle autorità competenti degli altri Stati membri. In tal caso, essi hanno il medesimo valore probatorio degli accertamenti compiuti dalle autorità competenti di ciascuno degli Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento non osta all'applicazione di procedure semplificate fondate o meno sull'impiego di procedimenti informatici. Esse sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Viene istituito un comitato del «documento amministrativo unico», in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 7

Il comitato può esaminare qualsiasi questione inerente all'applicazione del presente regolamento, sottopostagli dal presidente, di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto procedendo, se del caso, a una votazione.

Il parere e iscritto a verbale, inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato Essa lo informa del modo in cui ne ha tenuto conto

Articolo 8

Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative

— al formulario,

— ai codici da utilizzare nel formulario,

— alla qualita della carta, al formato del formulario e al colore degli esemplari,

— alle istruzioni per l'impiego del formulario,

sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7

Articolo 9

1 I regolamenti (CEE) n 678/85, (CEE) n 679/85 e (CEE) n 1900/85 sono abrogati

2 I richiami ai regolamenti abrogati sono da intendersi riferiti al presente regolamento

Articolo 10

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate per l'attuazione del presente regolamento

La Commissione ne informa gli altri Stati membri

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunita europee*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri